

Repertorio n. 57.276

Raccolta n. 18.728

ATTO DI DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2645-ter cod.civ.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici

il giorno venticinque

del mese di giugno

in Perugia, nel mio studio, in via Mario Angeloni n. 57

Avanti a me Adriano Crispolti, notaio in Perugia, iscritto nel Ruolo del

Distretto notarile di detta città

sono presenti i signori

_____ nato a _____ ivi residente, via

codice fiscale: _____

il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e quale Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della so-

cietà " _____", (in seguito: " _____") con sede in

_____ capitale sociale euro 41.600 (quarantun-

milaseicento) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Perugia: _____ in esecuzione della

delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 2014 che si

allega sotto la lettera "A".

_____ nata a _____

codice fiscale: _____

coniugata in regime di comunione legale dei beni con il comparente _____

... e con lui residente ove sopra.

Detti componenti, della cui identità personale sono certo io notaio

PREMESSO CHE

a) con Decreto in data 11-12 febbraio 2014 il Tribunale di Perugia ha ammesso ... alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e segg. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (L.F.);

b) nella relazione depositata ai sensi dell'art. 172 L.F., i Commissari Giudiziali signori dott.ssa Paola Grasselli e dott. Roberto Muzii hanno espresso parere negativo sulla fattibilità del piano concordatario così come presentato dalla società;

c) ... ha interesse a salvaguardare le sorti della società e correlativamente ad assicurare la protezione del ceto creditorio essendo socio di ... con una partecipazione di nominali euro 24.960 (ventiquattromilanovecentosessanta) pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

A questo fine egli intende agevolare il buon esito della procedura di concordato preventivo costituendo a favore della società un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. sull'immobile in Perugia in appresso descritto del quale è comproprietario in comunione legale con il coniuge ..., a sua volta interessata a tutelare, ancorché in via indiretta, gli interessi della società stante il suo carattere strettamente familiare: la compagine sociale è circoscritta infatti al coniuge, come precisato e ai figli: ...

CIO' PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si convie-

- | | |
|--|---|
| | |
| | b) i liquidatori della procedura dovranno informare per iscritto i Costituenti delle condizioni concordate con il potenziale acquirente dell'Immobile Vincolato invitandoli a presentare offerte di altri soggetti a condizioni analoghe, ma per un prezzo superiore; nelle trattative i liquidatori dovranno rendere edotti i terzi di tale facoltà dei Costituenti. Qualora i Costituenti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dei liquidatori, non presentino una nuova offerta al rialzo, i liquidatori restano pienamente legittimati a procedere alla vendita a favore dell'acquirente da loro individuato; |
| | c) al momento del pagamento del prezzo della vendita dovrà essere rilasciato il consenso alla cancellazione del vincolo dall'immobile alienato ove ciò sia ritenuto necessario ed opportuno ai fini della tutela degli aventi causa dei Costituenti; le spese relative alla cancellazione del vincolo resteranno a carico della procedura; |
| | d) le somme da chiunque riscosse in relazione alla vendita dovranno essere depositate nelle forme e nei termini indicati dal Tribunale; |
| | e) l'eventuale eccedenza tra il prezzo riscosso e l'ammontare dei crediti ammessi alla distribuzione, maggiorati delle spese di procedura accessorie e consequenziali, resterà nella disponibilità dei Costituenti; |
| | f) i Costituenti si riconoscono impegnati, in qualunque momento, a formalizzare ulteriori consensi e/o autorizzazioni alla vendita dell'Immobile Vincolato a semplice richiesta degli Organi della procedura. |

Articolo 3

3.1. - I Costituenti rinunziano al diritto di revoca del vincolo di destinazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, nel corso della procedura, prima

dell'adunanza dei creditori per l'espressione del voto, venissero modificate in senso più favorevole ai creditori le condizioni proposte da .

3.2. - La destinazione cesserà automaticamente qualora venisse dichiarata la risoluzione del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 186, 137 e 138 L.F., essendo inteso che la vendita in ipotesi intervenuta prima della dichiarazione di risoluzione resterà in ogni caso ferma e valida.

Articolo 4

I Costituenti garantiscono che l'Immobile Vincolato è (i) di loro piena ed esclusiva proprietà, (ii) nella loro piena disponibilità, (iii) libero ed esente da pesi, vincoli, diritti di terzi, ipoteche, privilegi fiscali, trascrizioni pregiudizievoli e (iv) vizi in genere che possano impedire od ostacolare la circolazione dell'Immobile Vincolato.

Articolo 5

5.1. - I Costituenti si asterranno dal compimento di atti incompatibili con la destinazione impressa all'Immobile Vincolato con il presente atto, riconoscendosi obbligati ad impiegarlo per la realizzazione della destinazione e quindi esclusivamente al fine di destinare il ricavato della vendita al soddisfacimento del ceto creditorio.

5.2. - Conformemente all'art. 2645-ter cod.civ., la legittimazione ad agire per la corretta e puntuale attuazione della destinazione spetta, oltre che ai Costituenti e alla Beneficiaria, a qualsiasi altro interessato.

Articolo 6

La durata della destinazione è stabilita fino al termine della procedura di concordato e comunque per un periodo non superiore a quello massimo

fissato dalla legge.

Articolo 7

7.1. - Il vincolo di destinazione è sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologazione da parte del Tribunale di Perugia della domanda di concordato preventivo presentata da

In difetto il presente atto sarà privo di qualunque effetto.

7.2. - L'avveramento o non della condizione dovrà risultare da atto in forma notarile sottoscritto anche unilateralmente dai Costituenti o dalla Beneficiaria.

Articolo 8

La Beneficiaria, come in atto rappresentata, accetta le superiori condizioni.

Articolo 9

Le parti richiedono la trascrizione del presente atto a carico dei Costituenti e a favore della Beneficiaria, con esonero del responsabile dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare da responsabilità ed ingerenza.

Articolo 10

10.1. - Il presente atto, in quanto sottoposto a condizione sospensiva, è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

All'eventuale atto di avveramento della condizione, non producendosi comunque effetti reali, si applicheranno le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa come riconosciuto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2008 n. 3/E; non l'imposta catastale non necessitando la voltura.

10.2. - Ai fini dell'iscrizione a repertorio i Costituenti dichiarano che l'Im-

mobile Vincolato ha un valore di euro 199.500 (centonovantanovemilacinquecento).

Descrizione dell'Immobile Vincolato

in Perugia, località Case Nuove di Ponte della Pietra

- terreno di catastali metriquadri 3.710 (tremilasettecentodieci) sul quale insiste un piccolo fabbricato accessorio ad uso stalla-deposito attrezzi.

Il tutto è censito in Catasto come segue:

Catasto Terreni: Foglio particelle

 - metriquadri 2.590 (duemilacinquecentonovanta) - r.d. euro 18,06 - r.a. euro 14,05

 - metriquadri 1.078 (milleseptantotto) - r.d. euro 7,52 - r.a. euro 5,85

 - metriquadri 42 (quarantadue) - Ente Urbano - senza redditi - in Partita 1

Catasto Fabbricati: Foglio particella - P.T. - z.c. 2 - categ. C/6 - cl. 2 - mq. 37 - r.c. euro 34,40

Confini: proprietà comunale, strada, salvo altri.

PROVENIENZA:

diritti di 1/2 (un mezzo)

- atto di compravendita autenticato dal notaio Mario Donati Guerrieri di

Perugia in data 11 giugno 1976 rep. n. 126867 racc. n. 29257, registrato a

Perugia il 1° luglio 1976 al n. 17193, trascritto l'8 luglio 1976 al n. 7783

Reg. Part. con il quale è stato acquistato il terreno indicato con la particel-

la 493;

- atto di compravendita autenticato dallo stesso notaio Donati Guerrieri in data 11 giugno 1976 rep. n. 126866 e in data 22 aprile 1977 rep. n. 132753, registrato a Perugia il 12 maggio 1977 al n. 2975, trascritto il 19 maggio 1977 al n. 5826 Reg. Part., con il quale è stato acquistato il terreno indicato con la particella 524 che ha poi originato le particelle 2001 e 2002. diritti di 1/2 (un mezzo):

atto a mio rogito in data 14 marzo 2007 rep. n. 51.912 racc. n. 15.955, registrato a Perugia il 4 aprile 2007 al n. 3563, trascritto il 5 aprile 2007 al n. 6685 Reg. Part.

Mi si esime dal dar lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte scritto di mia mano in due fogli per pagine otto circa da me stesso letto ai comparenti che, a mia domanda, lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volontà.

L'atto è sottoscritto alle ore sedici e trentotto.

F.to

F.to

F.to Adriano Crispolti notaio